



**COMUNE DI RONZONE**  
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 02**  
del Consiglio comunale

**OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 nota integrativa e del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021.**

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

ASSENTE

giust.      ing.

ENDRIZZI STEFANO (Sindaco)

BRUNI SERGIO

ABRAM LORETTA

BERTOLDI AGATA

X

DALPIAZ ENRICO

X

DAZ DANIELE

DAZ RENZO

PEDRANZ STEFANO

SESSI DENIS

X

ROSSI ROBERTO

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor *Endrizzzi Stefano* nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **Esame ed approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 nota integrativa e del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

- Che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.
- Che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”.
- Che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- Che, l’art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l’art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall’articolo 151 possono essere rideterminati con l’accordo previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale e dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.
- Che in data 26 novembre 2018 è stata sottoscritta l’integrazione al Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il 2018 con cui la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l’opportunità di prorogare per l’approvazione del bilancio di previsione 2019 e dei documenti allegati fissandolo in conformità alla eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale e comunque non oltre il 31 marzo 2019.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di

assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-2021;

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l’art. 9 della Legge n. 243/2012, declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Richiamato il disposto dell’art. 1, commi 466 e successivi, della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016) dove prevede che per il triennio 2017/2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, è considerato il Fondo pluriennale vincolato in entrata e di spesa al netto della quota proveniente da ricorso dell’indebitamento, precisando che al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell’allegato 9 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile.

Successivamente l’art. 10 comma 2 della L.P. 03.08.2018 n. 15 ha stabilito che la Provincia e gli Enti Locali, ai fini dell’applicazione della L. 243/2012 sopra citata, includono tra le entrate finali anche quelle ascrivibili all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nel rendiconto.

Dato atto che la legge di bilancio dello Stato per l’anno 2019 (L.145 del 30.12.2018) ai commi 820, 821, 823, dell’art. 1 ha stabilito che “le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che tali Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.”

Rilevato inoltre che la sopracitata legge ha stabilito che a decorrere dall’anno 2019 cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, dal 468 al 482, dal 485 al 493, 505 e dal 505 al 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

Considerato quindi che, sulla base di quanto sopra esposto, risultano aboliti i vincoli in materia di finanza pubblica e la compilazione dei prospetti collegati al saldo di finanza locale.

Preso atto che si è reso necessario formulare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, redatta per la parte contabile e comprenderne il programma triennale delle opere pubbliche, predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali.

Considerato che la nota di aggiornamento al DUP si configura come il DUP definitivo e pertanto è predisposta secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 20 novembre 2018 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) e lo schema di Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 e la nota integrativa.

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione è stato predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm..

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione ricomprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e alla Delibera della Giunta Provinciale n. 106/2002, i cui schemi sono integrati da una nuova scheda relativa alle opere in corso di esecuzione.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Preso atto che per l'anno 2019 non risulta necessario assumere specifico provvedimento in merito alle aliquote Imis in quanto nulla è variato rispetto all'anno 2018 e pertanto si confermano le aliquote, le deduzioni e le detrazioni IMIS, stabilite con propria deliberazione N. 01 del 28.03.2018.

Richiamato l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario. La giunta comunale presenta al consiglio comunale la "Nota di aggiornamento" del DUP.

Vista la deliberazione consiliare n. 6 del 17.07.2018 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2017.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato comunicato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 701 del 02 aprile 2019, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati pervenuto a prot. in arrivo n. 697 del 02 aprile 2019, che evidenzia il notevole ruolo che potrà avere sulle determinazioni future di bilancio l'esito della sentenza presso il TRGA di Trento sulla definizione dell'importo dovuto dal comune per il cosiddetto Fondo di Solidarietà provinciale - Fondo Perequativo.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 56, comma 1, della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'articolo 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998 n. 10, sulla presente proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa con osservazioni;
- ai sensi dell'art. 56, comma 1, della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'articolo 17, comma 27, della L.R. 23.10.1998 n. 10, sulla medesima proposta di deliberazione lo stesso responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Sindaco preso atto di quanto sopra espresso con i pareri dell'Organo di Revisione e del Responsabile del Servizio Finanziario, rende noto ai consiglieri comunali, in caso di sentenza sfavorevole per il comune di Ronzone in relazione alla causa avanti al TRGA di Trento tendente ad ottenere l'annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 1758/2017 avente ad oggetto "Fondo perequativo di cui all'articolo 6 della LP 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.: determinazioni per il 2017 ed assegnazione della quota a saldo" autorizzata con deliberazione della Giunta comunale n. 79 dd. 20.12.2017, la funzionalità stessa del comune risulterebbe compromessa.

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in particolare al Titolo IV “Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile”, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il regolamento di contabilità, approvato dal consiglio comunale in data 28 dicembre 2000 con deliberazione n. 27, e ss.mm.

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati pervenuto a prot. n. 697 del 02.04.2019.

Constatato che successivamente all'approvazione del bilancio di previsione la Giunta comunale provvederà con il piano esecutivo di gestione, ovvero con atto programmatico di indirizzo, come previsto ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 4/L e degli articoli 19 e 20 del Regolamento di contabilità ad assegnare le risorse ai singoli responsabili dei servizi e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo agli stessi funzionari.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. 41/93 n. 1 e ss.mm. data la necessità di rendere immediatamente disponibili le risorse previste nel bilancio 2017;

Vista la LP 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Sindaco assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali Sergio Bruni e Daz Daniele constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano

presenti e votanti n. 7 (sette)

voti favorevoli n. 07 (sette)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale,

## **D E L I B E R A**

- 1) DI APPROVARE, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, dando atto che include la programmazione in materia di lavori pubblici in base agli schemi previsti dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1061/2002.
- 2) DI APPROVARE, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva.
- 3) DI APPROVARE, la nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021.
- 4) DI DARE ATTO che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà gli atti di indirizzo di natura gestionale devoluti alla competenza dei funzionari.
- 5) DI DARE ATTO che per l'anno 2019 non risulta necessario assumere specifico provvedimento in merito alle aliquote IMIS in quanto nulla è variato rispetto all'anno 2018 e pertanto si confermano le aliquote, le deduzioni e le detrazioni stabilite con propria deliberazione N. 1 del 28.03.2018
- 6) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.
- 7) DI TRASMETTERE copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di competenza.

- 8) Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
- Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
  - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:*
  - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la delibera in oggetto,

ravvisata la necessità di rendere la stessa immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'immediata gestione del bilancio così approvato,

con voti favorevoli n. 07 (sette), contrari n. / (), astenuti n. / (), espressi per alzata di mano da n. 07 (sette) presenti e votanti e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori,

### **d e l i b e r a**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario Comunale, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa favorevole con le seguenti osservazioni:

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 79 dd. 20.12.2017 avente ad oggetto "Autorizzazione al Sindaco a promuovere causa avanti al TRGA di Trento tendente ad ottenere l'annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 1758/2017".

Dato atto che allo stato attuale non è ancora stata emessa la sentenza da parte del TRGA di Trento.

Evidenzia che l'importo inserito a bilancio per il contributo di solidarietà 2019 non è coerente con quanto richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento – Serv. Autonomie Locali in quanto l'Amministrazione riconferma la contrarietà ad inserire la somma di compartecipazione al fondo per il 2019, fino al momento della sentenza definitiva da parte del TRGA di Trento.

Si ribadisce la necessità di una puntuale verifica da parte dell'Amministrazione circa l'effettiva finalità edificatoria delle aree oggetto di contestazione e la conseguente determinazione dell'importo dovuto per il fondo di solidarietà, nonché la definizione delle somme IMIS da riscuotere su dette aree al fine di garantire l'eventuale copertura della somma richiesta dalla PAT e l'equilibrio di bilancio.

Per una maggiore completezza dell'osservazione si rimanda al parere espresso sulla 6^ variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30.11.2017

Ronzone, 12.04.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Fiamozzi Francesca



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE.

Ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ronzone, 12.04.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Fiamozzi Francesca

A handwritten signature consisting of two stylized, cursive names, likely 'Ronzone' and 'Fiamozzi', placed side-by-side.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

sig. Endrizzi Stefano

Il Segretario Comunale

dott. Carlo Gius

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo telematico comunale

dal 15.04.2018 al 25.04.2018

Li, 15.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Carlo Gius

Deliberazione, dichiarata per l'urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Li, 12.04.2019

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Carlo Gius